

Spett.le società
c.a. Amm.ne del Personale

Milano, 16 luglio 2020

Decreto Legge n. 3/2020: importanti novità in materia fiscale

Facciamo seguito alla nostra circolare del 24 giugno u.s. di pari titolo con la quale Vi abbiamo informato che il 4 aprile 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 21 del 2.4.2020 di conversione del DL n. 3/2020, con cui, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020) è stato abrogato a partire dal 1° luglio 2020 il credito per lavoro dipendente e assimilato (cd. "Bonus Renzi"), previsto dall'art. 13 comma 1bis del Tuir, ed introdotto un nuovo meccanismo di riduzione del cuneo fiscale composto da un trattamento integrativo del reddito nonché da un'ulteriore detrazione.

Si rammenta che in sostituzione del "Bonus Renzi", il citato decreto prevede un nuovo meccanismo di riduzione dell'Irpef, che consta di due diverse tipologie di riduzione del cuneo fiscale, distintamente applicabili in ragione dell'importo del reddito complessivo annuo:

1. **Trattamento integrativo del reddito:** per redditi fino a 28.000 euro, con imposta maggiore di zero, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato. Tale misura è applicabile a partire dal secondo semestre del 2020 e poi "a regime" dall'anno 2021.
2. **Ulteriore detrazione fiscale:** per redditi oltre 28.000 e fino a 40.000 euro, applicabile per il solo secondo semestre del 2020.

Richiamando integralmente quanto da noi illustrato con la citata nostra circolare del 24 giugno u.s., alleghiamo alla presente:

- **informativa per il personale dipendente** (in formato .doc);
- **modulo di richiesta** applicazione/non applicazione delle nuove misure fiscali da far compilare e sottoscrivere a ciascun dipendente (in formato .pdf editabile).

A disposizione per ogni eventuale necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (di cui agli artt. 1 e 2 D.L. 3/2020)

Io sottoscritto/a _____ dipendente dell'Azienda _____ in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 3/2020 che prevedono l'erogazione del Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell'ulteriore detrazione fiscale, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

COMUNICO QUANTO SEGUE

- richiedo la non applicazione** del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale.
- richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo ovvero dell'Ulteriore Detrazione fiscale **solo in sede di conguaglio.**
- ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, del Trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale **comunico i seguenti altri redditi** in aggiunta a quelli erogati da codesto sostituto d'imposta: euro

_____.

Si fa presente che quanto sopra dichiarato si riterrà valido, in fase di conguaglio, anche ai fini del bonus 80 euro previsto dal comma 1-bis, art. 13 del TUIR (cd. "Bonus Renzi").

Cordiali saluti.

Firma

INFORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020

(artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il **bonus 80 euro** (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni rese **fino al 30 giugno 2020**, il bonus di 80 euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600).

Per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020**, sono prestate due nuove misure di sostegno al reddito di lavoro dipendente e assimilati, **alternative tra loro: un trattamento integrativo e un'ulteriore detrazione fiscale** (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020). Analogamente a quanto previsto per il bonus di 80 euro, anche le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono **riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta** sulla base dei dati in suo possesso.

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati

Si tratta di **bonus** che spetta, per prestazioni di lavoro rese **dal 1° luglio 2020**, ai titolari di:

- Reddito complessivo annuo **non superiore a 28.000 euro**;
- **IRPEF LORDA**, al netto delle altre detrazioni (di cui all'art. 13, comma 1, TUIR) **positiva**.

Il trattamento integrativo ammonta a:

- **600 euro per l'anno 2020** (semestre luglio – dicembre);
- **1.200 euro** a decorrere dall'anno 2021.

e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'importo spettante è rapportato al periodo di lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di **conguaglio**, il sostituto d'imposta **verifica la spettanza** del trattamento integrativo e, qualora rilevi la **non spettanza**, **provvede al recupero in busta paga dell'intero importo** (ove quest'ultimo superi i 60 euro, il recupero viene effettuato in 8 rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Ulteriore detrazione fiscale

Ai titolari di **redditi complessivi superiori a euro 28.000 e fino a euro 40.000**, per le prestazioni di lavoro rese **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020**, viene, invece riconosciuta un'ulteriore detrazione fiscale sull'IRPEF lorda (in questo caso, il beneficio non consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell'imposta dovuta).

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da poco meno di 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore a (euro 28.000) si riduce progressivamente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

L'ulteriore detrazione spettante è **rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica** dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta **verifica la spettanza** dell'ulteriore detrazione e, qualora rilevi **la non spettanza, provvede al recupero in busta paga dell'intero importo** (ove quest'ultimo superi 60 euro), il recupero viene effettuato in 8 rate di pari importo, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che **la/lo** scrivente **[REDACTED]**, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale, provvederà a verificare il rispetto, da parte Sua, del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso. In caso di esito positivo, Le verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.

A tal proposito, La invitiamo a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti.

Ciò premesso, **la/lo** scrivente terrà conto di eventuali comunicazioni in tal senso che potrà produrre compilando l'allegato modulo, da restituire entro la data del **__/__/__** tramite posta elettronica all'indirizzo **[REDACTED]**.

La ricordiamo, infine, che la compilazione del modulo è facoltativa e che, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza a Suo favore del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale sulla base dei dati a nostra disposizione.

Cordiali saluti.

La Società